CAMERA DEI DEPUTATI N. 3664

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Deputato REGGIANI

Presentata il 6 ottobre 1982

Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria della Costituzione

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La XIII Disposizione transitoria e finale della Costituzione stabilisce al primo comma che i membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire pubblici uffici né cariche elettive ed al secondo comma prevede che agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi siano vietati l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale.

Queste norme risalgono all'ormai remoto dicembre del 1947 e già a quell'epoca la loro approvazione era avvenuta non senza vivaci e fondati contrasti.

Non pochi dei costituenti avevano, infatti, ritenuto che la privazione del diritto di essere elettori costituiva una limitazione ai diritti della personalità individuale genericamente intesa, mentre l'esilio ed il divieto di soggiorno rappresentavano cautele non del tutto conformi allo spirito di libertà cui si era informata la Costituzione.

Prevalsero allora motivi di opportunità contingente che non hanno bisogno di essere illustrati in questa sede ma che ora, a tanti anni di distanza, più non esistono o hanno perso grandissima parte della loro validità.

Ad essi si contrappone e prevale la constatazione che oggi le istituzioni repubblicane, sotto questo profilo, non corrono alcun pericolo e le sanzioni previste dai due commi in oggetto conviene che siano soppresse al fine di ristabilire le regole di eguaglianza che la Costituzione prevede in via generale per tutti i cittadini.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ARTICOLO UNICO.

I commi primo e secondo della XIII Disposizione transitoria della Costituzione sono abrogati.